

**AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE ONERI GENERALI**

**I TRIMESTRE 2019**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**(deliberazione 711/2018/R/com)**

## INDICE

1	Premessa _____	3
	Parte Prima: settore elettrico _____	5
2	La manovra straordinaria delle deliberazioni 359/2018/R/com e 475/2018/R/com _____	5
3	Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE _____	5
4	Altri elementi rilevanti ai fini dell'aggiornamento _____	7
5	Aggiornamento per il trimestre gennaio – marzo 2019 _____	10
6	Aggiornamento <i>bonus</i> elettrico _____	11
	Parte Seconda: settore gas _____	12
7	Aggiornamento per il trimestre gennaio – marzo 2019 degli oneri generali afferenti il settore gas _____	12
8	Aggiornamento <i>bonus</i> gas _____	12

## 1 Premessa

- 1.1 La deliberazione 711/2018/R/com<sup>1</sup>, oggetto della presente relazione illustrativa, riguarda l'aggiornamento periodico, a partire dal 1 gennaio 2019, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti tariffarie applicate agli utenti del settore elettrico e del settore gas.
- 1.2 Detta deliberazione fa seguito alle deliberazioni 359/2018/R/com<sup>2</sup> e 475/2018/R/com<sup>3</sup> che, relativamente al secondo semestre 2018, avevano attuato una misura straordinaria sugli oneri generali del settore elettrico al fine di mitigare l'impatto delle forti tensioni sui mercati delle *commodities* energetiche sui prezzi finali dell'energia elettrica (*cfr* paragrafo 2).
- 1.3 Le medesime deliberazioni preannunciavano la necessità di adottare nei mesi successivi un percorso di adeguamento al rialzo delle componenti oggetto di riduzione, al fine di recuperare il mancato gettito derivante dalla suddetta misura, per garantire l'equilibrio economico-finanziario dei conti di gestione nel medio termine.
- 1.4 Proprio in previsione di adottare le misure di recupero del mancato gettito inerente gli oneri generali di sistema del settore elettrico, l'Autorità, con la deliberazione 626/2018/R/eel<sup>4</sup>, ha inoltre differito il completamento della riforma dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema per gli utenti domestici, al fine di evitare l'instaurarsi di improprie redistribuzioni di oneri, all'interno della tipologia domestica, tra gruppi di clienti caratterizzati da diversi volumi di prelievo annuo, prevedendo di mantenere, fino al 31 dicembre 2019, la struttura tariffaria a due scaglioni vigente nel 2018.
- 1.5 Con la deliberazione 711/2018/R/com l'Autorità ha provveduto all'adeguamento degli oneri generali per il settore elettrico, come preannunciato dalle deliberazioni 359/2018/R/com e 475/2018/R/com.
- 1.6 L'adeguamento disposto ha tenuto conto della riduzione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica (rispetto a quanto registrato nei mesi antecedenti i due precedenti aggiornamenti tariffari), nonché del miglioramento delle previsioni del fabbisogno economico/finanziario dei conti di gestione presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa).
- 1.7 Detto miglioramento riguarda in particolare la situazione del conto alimentato prioritariamente dalla componente tariffaria  $A_{SOS}$  (della quale nel secondo semestre 2018 sono state ridotte parzialmente solo le aliquote variabili degli utenti domestici), mentre è invece confermata la situazione di sofferenza dei conti alimentati dalla componente tariffaria  $A_{RIM}$  (che nel secondo semestre 2018 è stata azzerata) (*cfr* paragrafo 3).
- 1.8 Ai fini dell'aggiornamento delle aliquote delle componenti  $A_{SOS}$  e  $A_{RIM}$ , oltre a quanto illustrato nei punti precedenti, sono stati considerati anche altri elementi, che per lo

---

<sup>1</sup> La deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2018, 475/2018/R/com, <https://www.arera.it/docs/18/475-18.htm>.

<sup>2</sup> La deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2018 359/2018/R/com, <https://www.arera.it/docs/18/359-18.htm>.

<sup>3</sup> La deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2018, 475/2018/R/com, <https://www.arera.it/docs/18/475-18.htm>.

<sup>4</sup> La deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2018, 626/2018/R/eel, <https://www.arera.it/docs/18/626-18.htm>

più si rilevano negli aggiornamenti del primo trimestre di ogni anno, e che vengono illustrati puntualmente nel paragrafo 4.

- 1.9 Con la deliberazione 711/2018/R/com é stata pertanto adottata una manovra che, senza ulteriori interventi, sulla base delle informazioni e previsioni disponibili, dovrebbe riportare in sostanziale equilibrio, in prospettiva d'anno, il gettito degli oneri generali del settore elettrico (*cf*r paragrafo 5).
- 1.10 Detta manovra, tenendo conto della differenza di situazione dei conti di gestione di cui al precedente punto 1.7, opera in modo diverso sulle due componenti tariffarie del settore elettrico, e in particolare:
- per la componente tariffaria *A<sub>SOS</sub>*, sono confermate le aliquote (ridotte) per gli utenti domestici in vigore nel secondo semestre 2018, e sono state ridotte tutte le aliquote della medesima componente applicate ai clienti non domestici, al fine di riassorbire la diversità di trattamento con gli utenti domestici entro il 2019;
  - la componente tariffaria *A<sub>RM</sub>* viene riattivata ad un livello significativamente superiore a quello registrato prima della manovra straordinaria del secondo semestre 2018, in quanto, oltre alla necessità di recuperare il gettito perso per tale componente (che era stata azzerata per un semestre per tutti i clienti domestici e non domestici), si è reso necessario anche un adeguamento al fabbisogno, dal momento che alcuni conti alimentati da detta componente risultavano in sofferenza già prima delle manovre straordinarie delle deliberazioni 359/2018/R/com e 475/2018/R/com.
- 1.11 In relazione al settore gas, con la deliberazione 711/2018/R/com, l'Autorità ha dato seguito all'adeguamento al rialzo della componente tariffaria RET, già disposto a partire dal 1 gennaio 2019 dalla deliberazione 172/2018/R/com<sup>5</sup> e ha conseguentemente adeguato anche la componente tariffaria RE (*cf*r paragrafo 7).
- 1.12 Come all'inizio di ogni anno, la deliberazione 711/2018/R/com ha altresì provveduto all'aggiornamento per l'anno 2019 delle compensazioni di spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in stato di disagio fisico (*bonus* elettrico) e degli ammontari di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (*bonus* gas) (*cf*r paragrafi 6 e 8).

---

<sup>5</sup> La deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2018, 172/2018/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/18/172-18.htm>.

## **Parte Prima: settore elettrico**

### **2 La manovra straordinaria delle deliberazioni 359/2018/R/com e 475/2018/R/com**

- 2.1 Con la deliberazione 359/2018/R/com, l'Autorità, ai fini di mitigare gli impatti, di entità straordinaria, della congiuntura in merito ai prezzi delle *commodities* energetiche sul costo finale dell'energia elettrica per gli utenti finali del mercato tutelato e del mercato libero, a partire dal 1 luglio 2018:
- aveva annullato tutte le aliquote della componente tariffaria *ARIM* per tutte le tipologie di utenze, sia domestiche che non domestiche;
  - aveva ridotto le aliquote espresse in centesimi di euro/kWh della componente tariffaria *ASOS*, per tutti gli utenti domestici, in misura dell'11% rispetto a quelle in vigore al 30 giugno 2018.
- 2.2 La deliberazione 359/2018/R/com aveva pertanto evidenziato che, tenendo conto delle proiezioni circa l'andamento delle disponibilità finanziarie dei conti presso Cassa, nonché delle esigenze in relazione ad alcuni conti di gestione, sarebbe stato necessario definire da parte dell'Autorità un percorso di adeguamento degli oneri generali con il duplice obiettivo di:
- consentire l'assorbimento del mancato gettito derivante dalla misura di cui alla medesima deliberazione 359/2018/R/com;
  - diluire nel tempo l'impatto di detto percorso sui clienti finali, senza sussidi incrociati tra le diverse tipologie di utenza, in modo che il recupero sia dimensionato, per ogni tipologia di utenza, in funzione del mancato gettito per la medesima tipologia.
- 2.3 Con la deliberazione 475/2018/R/com, a fronte del protrarsi dello scenario fortemente rialzista sui prezzi delle *commodities* energetiche, a livello sia internazionale sia nazionale, l'Autorità aveva mantenuto invariati al livello ridotto applicato a partire dal 1 luglio 2018 gli oneri generali del settore elettrico.
- 2.4 È stata pertanto rimandata al I trimestre 2019 la definizione e l'avvio del percorso di adeguamento degli oneri, necessario per garantire il recupero del mancato gettito derivante dalle manovre straordinarie di cui alla deliberazione 359/2018/R/com e alla deliberazione 475/2018/R/com.

### **3 Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE**

- 3.1 Con le comunicazioni del 10 dicembre 2018<sup>6</sup> la Cassa e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (di seguito: GSE) hanno aggiornato le previsioni, tanto in relazione agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione quanto in relazione all'andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi.
- 3.2 I suddetti aggiornamenti hanno evidenziato un significativo miglioramento (rispetto alle ipotesi disponibili a settembre 2018) delle prospettive di andamento della liquidità dei conti di gestione gestiti presso la Cassa.

---

<sup>6</sup> La comunicazione della Cassa prot. 16182 del 10 dicembre 2018 (prot. Autorità 35223 dell'11 dicembre 2018) e la comunicazione congiunta della Cassa e del GSE prot. 109017 del 10 dicembre 2018 (prot. Autorità 35959 del 18 dicembre 2018).

- 3.3 Il miglioramento di cui al precedente punto è conseguente alla revisione al rialzo delle previsioni di gettito della componente  $A_{SOS}$  (sia per gli ultimi mesi del 2018 che per l'intero 2019) e, in parte, alla riduzione degli oneri previsti in capo al conto A3 relativamente all'incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate.
- 3.4 In Tabella 1 si riportano le previsioni del fabbisogno economico del conto A3 per gli anni 2018 e 2019 per la parte relativa all'incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate, aggiornate sulla base delle ultime stime disponibili elaborate dal GSE (dicembre 2018). Si precisa che tali stime sono soggette a rielaborazioni periodiche da parte del GSE, e che per l'ultima parte del 2018 e per il 2019 l'elaborazione è effettuata totalmente su dati previsivi, e pertanto soggetti a variazioni anche significative.
- 3.5 Sussistono infatti incertezze in merito agli oneri in capo al conto A3. Oltre agli usuali fattori che possono modificare anche significativamente il fabbisogno economico e finanziario del conto A3 (quali quelli già ricordati nei punti 3.7, 3.8 e 5.4 della Relazione tecnica alla deliberazione 475/2018/R/com) si evidenzia che:
- il GSE ha segnalato che in data 16 novembre 2018 il T.A.R. del Lazio ha pubblicato una serie di sentenze, di medesimo contenuto, recanti l'annullamento dello schema della convenzione "GRIN" (relativa alle modalità di erogazione degli incentivi sostitutivi dei certificati verdi, ivi incluse le tempistiche di pagamento) e degli atti successivi; e che in attesa di una definizione puntuale dei seguiti derivanti dalle sentenze, è stimato che le medesime possano comportare un'anticipazione di uscite finanziarie nell'ordine di oltre 500 milioni di euro;
  - il T.A.R. del Lazio ha recentemente accolto diversi ricorsi di produttori Cip 6/92 contro il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 novembre 2012 in merito al calcolo sul costo evitato di combustibile. Gli impatti di tali sentenze sono ad oggi stimabili in un potenziale aggravio di oneri in capo al conto A3 prossimo a 100 milioni di euro (stima uffici ARERA).
- 3.6 In merito agli oneri relativi alle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica, con le valutazioni preliminari svolte sulla base dei risultati della raccolta dati sul portale della Cassa (messo a disposizione dal 15 maggio 2018 fino al 9 luglio 2018), hanno trovato conferma le stime di valore complessivo di competenza 2018 di circa 1,8 miliardi di euro.
- 3.7 Anche tenendo conto di quanto specificato al precedente punto, tuttavia il miglioramento delle previsioni del GSE sopra ricordato comporta in ogni caso che, complessivamente, il conto A3, alla fine del 2019, mantenendo stabili le aliquote vigenti nel quarto trimestre 2018, è atteso registrare una disponibilità superiore alle esigenze di competenza stimate.
- 3.8 La componente tariffaria  $A_{RIM}$ , invece, azzerata a partire dal terzo trimestre 2018, è risultata ovviamente inadeguata, in una prospettiva di medio termine, a coprire gli oneri relativamente alle diverse finalità per la quale viene raccolta.
- 3.9 Peraltro, come già evidenziato nella deliberazione 359/2018/R/com, la situazione di deficit di alcuni conti di gestione alimentati dalla suddetta componente metteva in evidenza la necessità di un adeguamento al rialzo della componente  $A_{RIM}$  anche rispetto ai valori precedenti alla manovra straordinaria di cui alla medesima deliberazione 359/2018/R/com, poi prolungata con la deliberazione 475/2018/R/com.

## 4 Altri elementi rilevanti ai fini dell'aggiornamento

### *Disposizioni in merito agli utenti domestici per l'anno 2019*

- 4.1 Con la deliberazione 582/2015/R/eel<sup>7</sup> l'Autorità ha definito un quadro programmatico di attuazione della riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 102/14<sup>8</sup>.
- 4.2 La deliberazione 582/2015/R/eel prevedeva, tra l'altro, che la riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica, avvenisse con gradualità, come previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 102/14. In particolare, tale gradualità si sarebbe esplicitata in un percorso di transizione, articolato su un arco temporale di due anni (2016-17), che portasse in tre fasi (o *step*) al completamento superamento della progressività per tutte le componenti tariffarie.
- 4.3 Per quanto riguarda la tariffa per i servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura), la riforma è stata pienamente completata, tramite le disposizioni contenute nella deliberazione 654/2015/R/eel<sup>9</sup> e nella deliberazione 782/2016/R/eel<sup>10</sup>.
- 4.4 Per quanto riguarda, invece, i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema la riforma tariffaria è stata avviata, tramite le disposizioni di natura tariffaria inserite nella deliberazione 782/2016/R/eel, che hanno introdotto dall'1 gennaio 2017 una struttura con progressività ridotta rispetto alla precedente e limitato ad una sola il numero di variazioni delle aliquote tra scaglioni di consumo annuo, in corrispondenza di un prelievo annuo di 1800 kWh.
- 4.5 Tuttavia, con la deliberazione 867/2017/R/eel<sup>11</sup>, l'Autorità ha ritenuto opportuno differire il completamento di detta riforma mantenendo, fino al 31 dicembre 2018, le strutture tariffarie vigenti nell'anno 2017 per le componenti a copertura degli oneri generali di sistema.
- 4.6 Da rilevare che il decreto legislativo 102/14, e successivamente la legge Concorrenza<sup>12</sup> prevedevano l'emanazione di un provvedimento mirato a integrare e rivedere l'attuale disciplina del *bonus* sociale elettrico e gas, anche nel senso di una rimodulazione dell'intensità compensativa dello strumento in relazione alla condizione economica dei beneficiari. In tal modo potrebbero essere tutelati efficacemente i clienti economicamente disagiati anche in relazione alla riforma tariffaria disegnata dalla deliberazione 582/2015/R/eel. Detto provvedimento non risulta tuttavia ancora emanato.
- 4.7 Come già ricordato, con la deliberazione 626/2018/R/eel l'Autorità ha infine ritenuto opportuno differire ulteriormente il completamento della riforma dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema per gli utenti domestici prevedendo

---

<sup>7</sup> La deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 582/2015/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/15/582-15.htm>.

<sup>8</sup> Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come successivamente modificato e integrato.

<sup>9</sup> La deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/15/654-15.htm>.

<sup>10</sup> La deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 782/2016/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/16/782-16.htm>.

<sup>11</sup> La deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2017, 867/2017/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/17/867-17.htm>.

<sup>12</sup> La legge 4 agosto 2017, n. 124, come successivamente modificato e integrato.

di mantenere, fino al 31 dicembre 2019, la struttura tariffaria a due scaglioni vigente nel 2018.

- 4.8 Ciò in quanto l’Autorità ha ritenuto di evitare improprie redistribuzioni di oneri, all’interno della tipologia domestica, tra gruppi di clienti caratterizzati da diversi volumi di prelievo annuo: infatti, tali redistribuzioni avrebbero potuto manifestarsi se nel corso del 2019 fossero state applicate strutture tariffarie diverse da quelle vigenti nel 2018.
- 4.9 Con la medesima deliberazione 626/2018/R/com, l’Autorità ha comunque attuato il superamento della struttura progressiva con specifico riferimento ai corrispettivi inerenti la quota variabile della componente  $DISP_{BT}$  applicabile ai clienti domestici per le forniture di elettricità presso la propria abitazione di residenza anagrafica.

#### *Aggiornamento delle tariffe di rete per l’anno 2019*

- 4.10 Il comma 39.10 del TIT<sup>13</sup> prevede che, per gli utenti non domestici, le aliquote degli elementi della componente tariffaria  $A_{SOS}$  sono definite come combinazione lineare di:
- aliquote definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 un coefficiente moltiplicativo ( $K_{OGSOS}$ ), uguale per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 25% del gettito complessivo;
  - un’aliquota indifferenziata per kWh prelevato e uniforme per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 75% del gettito complessivo.
- 4.11 Il comma 39.11 del TIT prevede che le aliquote degli elementi della componente tariffaria  $A_{RIM}$  sono definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 un coefficiente moltiplicativo ( $K_{OGRIM}$ ), uguale per tutte le tipologie di utenti non domestici.
- 4.12 Con le deliberazioni 670/2018/R/eel<sup>14</sup> e 671/2018/R/eel<sup>15</sup> l’Autorità ha aggiornato i corrispettivi di trasmissione, distribuzione e misura per i clienti non domestici per l’anno 2019.
- 4.13 Tutte le aliquote delle componenti tariffarie  $A_{SOS}$  e  $A_{RIM}$  per gli utenti non domestici per l’anno 2019 devono essere pertanto riparametrate in funzione delle aliquote previste dalle deliberazioni di cui al precedente punto.
- 4.14 Con la deliberazione 673/2018/R/eel<sup>16</sup> l’Autorità ha aggiornato i corrispettivi di trasmissione, distribuzione e misura per i clienti domestici per l’anno 2019.

---

<sup>13</sup> Il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2016-2019, approvato con la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2017, 922/2017/R/eel, e successive modifiche e integrazioni, [https://www.arera.it/allegati/docs/15/TIT\\_654-15ti.pdf](https://www.arera.it/allegati/docs/15/TIT_654-15ti.pdf).

<sup>14</sup> La deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2018, 670/2018/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/18/670-18.htm>.

<sup>15</sup> La deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2018, 671/2018/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/18/671-18.htm>.

<sup>16</sup> La deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2018, 673/2018/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/18/673-18.htm>.



### *Quota parte ascrivibile ai rifiuti non biodegradabili*

- 4.15 Con la comunicazione 10 dicembre 2018, il GSE ha altresì aggiornato la stima della quota parte degli oneri in capo al conto relativa alla copertura dei costi per l'incentivazione della produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili per il 2019.
- 4.16 Detta quota parte risulta per il 2018 era stata aggiornata, da ultimo, con la deliberazione 172/2018/R/com, pari allo 0,39%.
- 4.17 Nell'anno 2019 detta percentuale risulta pari a 0,06%, e si è significativamente ridotta rispetto all'anno 2018 in virtù del raggiungimento della scadenza di molte convenzioni.

### *Aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03*

- 4.18 L'articolo 4, comma 1, della legge 368/03<sup>17</sup>, prevede “*misure di compensazione territoriale (...), fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare*”.
- 4.19 L'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03, come modificato dall'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16<sup>18</sup>, prevede che l'ammontare complessivo annuo delle misure di compensazione territoriale sia definito mediante la determinazione di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
- 4.20 L'Autorità ha introdotto una specifica componente tariffaria (componente MCT) ai fini dell'applicazione del prelievo di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03, che, a partire dal 1 gennaio 2018, ai sensi di quanto previsto dal comma 39.2ter, lettera i), del TIT, è confluita nella componente  $A_{RIM}$  (elemento  $A_{mctRIM}$ ).
- 4.21 Con la deliberazione 923/2017/R/com<sup>19</sup>, l'Autorità ha fissato, per l'anno 2018, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03 pari a 0,0184 centesimi di euro, per tener conto dell'aggiornamento annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo cui è soggetto. Con la medesima deliberazione è stato conseguentemente adeguato il livello dell'elemento  $A_{mctRIM}$  della componente tariffaria  $A_{RIM}$ .
- 4.22 In coerenza con la metodologia adottata con la deliberazione 923/2017/R/com, l'aggiornamento annuale dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03 deve essere effettuato utilizzando il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), per il periodo dicembre 2017 - novembre 2018, rispetto ai dodici mesi precedenti;
- 4.23 Il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), come rilevato dall'Istat, per il periodo dicembre 2017 - novembre 2018, rispetto ai dodici mesi precedenti, è stato accertato nella misura pari all'1,04%.
- 4.24 Con la deliberazione 711/2018/R/com, l'Autorità ha pertanto fissato per l'anno 2019, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03 pari a

---

<sup>17</sup> La legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314.

<sup>18</sup> Il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazione in legge 27 febbraio 2017, n. 19.

<sup>19</sup> La deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2017, 923/2017/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/17/923-17.htm>.

0,0186 centesimi di euro, per tener conto dell'aggiornamento annuale dell'indice Istat di cui al precedente punto.

## **5 Aggiornamento per il trimestre gennaio – marzo 2019**

### *Riduzione dei costi di approvvigionamento per il I trimestre 2019*

- 5.1 Lo scenario fortemente rialzista sui costi di approvvigionamento dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente unico registrato nei mesi precedenti agli aggiornamenti tariffari di giugno e settembre 2018 si è fortemente ridimensionato.
- 5.2 Con la deliberazione 708/2018/R/eel<sup>20</sup>, l'Autorità ha pertanto aggiornato, per il trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2019, le condizioni economiche del servizio di vendita dell'energia elettrica nell'ambito del servizio di maggior tutela.
- 5.3 Tali condizioni, pur tenendo conto di quanto previsto dalla deliberazione 626/2018/R/eel in merito alla componente DISP<sub>BT</sub> (*cfr* precedente punto 4.9) risultano in forte riduzione rispetto a quelle fissate nel trimestre precedente (-5,32% sull'utente domestico tipo, lordo imposte).

### *Aggiornamento degli oneri generali di sistema afferenti al settore elettrico*

- 5.4 Con la deliberazione 711/2018/R/com l'Autorità ha ritenuto opportuno provvedere all'adeguamento degli oneri generali per il settore elettrico, come già anticipato nelle deliberazioni 359/2018/R/com e 475/2018/R/com.
- 5.5 Detto adeguamento è stato operato tenendo conto dei margini consentiti dalle riduzioni del costo di approvvigionamento conseguenti alla deliberazione 708/2018/R/eel, nonché del miglioramento nelle previsioni dell'andamento dei conti presso Cassa, ai fini di riportare in sostanziale equilibrio, in prospettiva d'anno, il gettito degli oneri generali, pur tenendo in considerazione tutte le incertezze ricordate nel precedente paragrafo (*cfr* punto 3.5).
- 5.6 Si è tenuto inoltre conto:
  - della diversa situazione dei conti di gestione presso la Cassa, e in particolare dell'attuale previsione di avanzo a fine 2019 per il conto A3 (anche considerando il deficit derivante dall'agevolazione delle imprese a forte consumo di energia elettrica) e della situazione di sofferenza, per contro, di alcuni conti alimentati dalla componente *A<sub>RI</sub>M*;
  - dell'esigenza di riassorbire la diversità di trattamento tra utenti domestici e non domestici derivante dalle disposizioni delle deliberazioni 359/2018/R/com e 475/2018/R/com.
- 5.7 Pertanto, la deliberazione 711/2018/R/com ha adeguato le aliquote delle componenti tariffarie *A<sub>S</sub>OS* e *A<sub>RI</sub>M* a partire dal 1 gennaio 2019:
  - confermando il valore delle aliquote espresse in centesimi di euro/kWh della componente tariffaria *A<sub>S</sub>OS* per le utenze domestiche previste dalle deliberazioni 359/2018/R/com e 475/2018/R/com;
  - adeguando in leggera diminuzione (-2,91%) tutte le aliquote della componente tariffaria *A<sub>S</sub>OS* per le utenze non domestiche al fine di riassorbire, entro la fine del 2019, gli effetti della diversità di trattamento tra utenti domestici e non domestici

---

<sup>20</sup> La deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 708/2018/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/18/708-18.htm>.

derivante dalle disposizioni delle deliberazioni 359/2018/R/com e 475/2018/R/com;

- riattivando la componente tariffaria  $A_{RIM}$ , per tutte le utenze, fissandone il livello in significativo rialzo (+57,80%) rispetto a quello del II trimestre 2018, onde permettere un recupero del mancato gettito senza la necessità di ulteriori aumenti nel corso del 2019, qualora trovino conferma le previsioni alla base del presente aggiornamento.

5.8 Ai fini della fissazione delle aliquote delle componenti tariffarie  $A_{SOS}$  e  $A_{RIM}$  sulla base di quanto previsto nel precedente punto, si è tenuto altresì conto:

- per tutti gli utenti, della stima aggiornata della quota parte degli oneri in capo al conto A3 relativa alla copertura dei costi per l'incentivazione della produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili per l'anno 2019 (*cf*r punto 4.17);
- per tutti gli utenti, dell'aggiornamento per il 2019 dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge 368/03 (*cf*r punto 4.24);
- per gli utenti domestici, di quanto previsto dalla deliberazione 626/2018/R/eel (*cf*r punto 4.5);
- per gli utenti non domestici, delle classi di agevolazione di cui all'articolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel<sup>21</sup>, nonché del livello complessivo delle tariffe di rete, dato dalla somma delle componenti TRAS, DIS e MIS, come aggiornate dalle deliberazioni 670/2018/R/eel e 671/2018/R/eel, e delle componenti UC3 e UC6 (*cf*r punto 4.12).

5.9 La Tabella A allegata alla presente relazione illustrativa riporta il dettaglio degli elementi della componente  $A_{SOS}$  a partire dal 1 gennaio 2019 per gli utenti in Classe 0 (clienti diversi dalle imprese energivore). Le aliquote degli elementi che sono state modificate rispetto al trimestre precedente sono in colore rosso.

5.10 La Tabella B allegata alla presente relazione illustrativa riporta il dettaglio degli elementi della componente  $A_{RIM}$  a partire dal 1 gennaio 2019. Le aliquote degli elementi che sono state modificate rispetto al trimestre precedente sono in colore rosso (in questo caso, sono state modificate tutte le aliquote).

## **6 Aggiornamento *bonus* elettrico**

6.1 Con la deliberazione 711/2018/R/com ha aggiornato i valori del bonus elettrico, definito per l'anno 2018 con la deliberazione 923/2017/R/com, applicando i criteri preisti dal TIBEG<sup>22</sup> e tenendo conto di quanto previsto dal punto 4 della deliberazione 922/2017/R/eel, fatte salve eventuali integrazioni necessarie sulla base di nuovi criteri di determinazione che potrebbero essere introdotti dal Ministro dello Sviluppo Economico, in attuazione della Legge Concorrenza.

---

<sup>21</sup> La deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2017, 921/2017/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/17/921-17.htm>.

<sup>22</sup> Il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale approvato con deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/13/402-13.htm>.

## **Parte Seconda: settore gas**

### **7 Aggiornamento per il trimestre gennaio – marzo 2019 degli oneri generali afferenti il settore gas**

- 7.1 Con la deliberazione 172/2018/R/com, l’Autorità ha previsto un adeguamento al rialzo della componente tariffaria RET (applicata ai clienti allacciati direttamente alle reti di trasporto) per il finanziamento degli incentivi per i recuperi di efficienza energetica, a partire dal 1 gennaio 2019.
- 7.2 L’adeguamento della componente RET, per prassi consolidata, viene infatti deciso con almeno due/tre trimestri di anticipo, in particolare ai fini di limitare possibili effetti sulle strategie di copertura e offerta da parte dei produttori termoelettrici, come già evidenziato nella Relazione Tecnica alla deliberazione 172/2018/R/com.
- 7.3 In virtù di quanto previsto dal comma 4.5 della deliberazione ARG/com 93/10<sup>23</sup>, di istituzione della componente RET, il valore della medesima componente tariffaria deve essere dimensionato in maniera tale da garantire un gettito pari al gettito che si otterrebbe dall’applicazione dell’aliquota della componente tariffaria RE ai consumi dei clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di gas naturale.
- 7.4 Pertanto, le aliquote medie delle componenti tariffarie RE e RET devono essere uguali e ed aggiornate contemporaneamente.
- 7.5 Con la deliberazione 711/2018/R/com l’Autorità ha proceduto pertanto all’adeguamento della componente RET disposto dalla deliberazione 172/2018/R/com, e ha adeguato conseguentemente in aumento la componente tariffaria RE.
- 7.6 La situazione alimentata dalle componenti RE e RET risulta tuttavia ancora critica in relazione al significativo deficit pregresso e meritevole a breve di ulteriori valutazioni di dettaglio.
- 7.7 L’Autorità ha rimandato al successivo aggiornamento tariffario la valutazione dell’opportunità di procedere ad un ulteriore incremento delle componenti tariffarie RE e RET, comunque con efficacia non anteriore al 1 gennaio 2020, per le motivazioni già ricordate al punto 7.2.

### **8 Aggiornamento *bonus* gas**

- 8.1 Con la deliberazione 711/2018/R/com ha aggiornato i valori del *bonus* gas, definito per l’anno 2018 con la deliberazione 923/2017/R/com, applicando la variazione percentuale della spesa media del cliente domestico tipo, con consumi pari a 1400 metri cubi annui, servito in regime di tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata tra il primo trimestre 2019 e il primo trimestre 2018, come previsto dal TIBEG.

---

<sup>23</sup> La deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2010, ARG/com 93/10 (<https://www.arera.it/allegati/docs/10/093-10argnew.pdf.pdf>).